

## ASSICURAZIONE

Listrop Viaggi e Turismo S.r.l., in collaborazione con il Broker Borghini e Cossa e Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi:

- **VIAGGI IN PULLMAN:** una specifica polizza di assicurazione inclusa nella quota di iscrizione;
- **VIAGGI IN AEREO:** una specifica polizza di assicurazione comprensiva di Annullamento a condizioni particolarmente favorevoli.

Le polizze sono depositate presso la sede di **Listrop Viaggi e Turismo S.r.l.** Per la garanzia "Annullamento Viaggio", non applicabile ai viaggi in pullman, le condizioni sono tutte quelle di seguito riportate.

Per le garanzie "Assistenza in Viaggio e Pagamento Spese di Cura", "Bagaglio", "Assistenza Legale in Viaggio", "Responsabilità Civile in Viaggio", "Interruzione Viaggio" le condizioni generali sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza e sul sito [www.listrop.com](http://www.listrop.com).

**AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.**

- **All'atto della prenotazione/adesione,** si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
- **Prima della partenza,** si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
- In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un'agenzia di viaggi: verificare che il Certificato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio. Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo trasmesso via mail dal Tour Operator.
- **La garanzia "Annullamento Viaggio" non è applicabile ai viaggi in pullman.**

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE

#### DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

<b>ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:</b>	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la Società stessa.
<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>BAGAGLIO:</b>	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio/sojourn.
<b>CENTRALE OPERATIVA:</b>	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>CONTRAENTE:</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
<b>DOMICILIO:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
<b>EUROPA:</b>	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto (limitatamente alle destinazioni Mar Rosso), Giordania, Iran, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Yemen.
<b>FAMILIARE:</b>	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii, cugini fino al 1° grado e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato.
<b>FEDERAZIONE RUSSA:</b>	il territorio della Federazione Russa.
<b>FRANCHIGIA/ SCOPERTO:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
<b>GUASTO:</b>	ogni evento improvviso occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
<b>INCIDENTE:</b>	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzazione immediata ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
<b>INFORTUNO:</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.
<b>ITALIA:</b>	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
<b>MALATTIA:</b>	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
<b>MONDO:</b>	i Paesi, diversi dalla Federazione Russa, non ricompresi nelle definizioni d'Italia ed Europa (per l'Egitto, rientrano nella definizione i pacchetti con destinazione "Navigazione sul Nilo").
<b>RESIDENZA:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
<b>RICOVERO:</b>	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SOCIETÀ:</b>	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assistance.
<b>VIAGGIO:</b>	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

### NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

#### 1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

##### Per tutte le garanzie:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/);

##### Per "Annullamento viaggio"

- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto;
- per "Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura", "Bagaglio", "Assistenza legale in viaggio", "Responsabilità Civile in viaggio", "Interruzione Soggiorno"
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 giorni;
- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute

alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie, per cui sia stato pagato il relativo premio.

**La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.**

#### 2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

#### 3. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

#### 4. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

#### 5. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### 6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi atti di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o dell'Agenzia di Viaggio;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illeciti posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodpressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

#### 7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

#### 8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

#### 9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

### 1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

(Garanzia non applicabile ai viaggi in pullman)

#### 1.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato, tutti i suoi familiari e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza,

delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- evento derivante direttamente od indirettamente da:
  - malattia, infortunio o decesso;
  - dell'Assicurato o di un suo familiare;
  - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
  - del socio/controllore della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;
- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato ed i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quello non utilizzabili;
- intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziarie quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

#### Si precisa che:

- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'art. 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie - lett. g);
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo.

#### 1.2 SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato.

- senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
- per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto del 10%, con un minimo di euro 51 a carico dell'Assicurato.

#### 1.3 ESCLUSIONI

(ad integrazione dell'art. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- un evento non espressamente previsto dall'art. 1.1 - Oggetto;
- infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 1.1 - Oggetto);
- patologie della gravidanza, se questa è iniziata anticamente alla prenotazione;
- motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. "b" del precedente art. 1.1 - Oggetto.

#### 1.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di **euro 10.000 per persona ed euro 50.000 per pratica**;
- qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

#### 1.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

### 2. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA (Sintesi della garanzia)

#### 2.1 OGGETTO

##### 2.1.1. Assistenza in viaggio

- Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
- consulenza medica telefonica;
  - invio di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi;
  - segnalazione di un medico specialista all'estero;
  - trasporto sanitario (trasporto in ambulanza e rientro sanitario);
  - rientro dei familiari e dei compagni di viaggio;
  - spese di soccorso, salvataggio e recupero;
  - rientro accompagnato da minori;
  - invio medicinali urgenti;
  - invio di messaggi urgenti;
  - interprete a disposizione;
  - traduzione della cartella clinica;
  - spese di viaggio di un familiare;
  - spese di prolungamento soggiorno;
  - rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente;
  - rientro della salma;
  - rientro anticipato;
  - anticipo spese di prima necessità;
  - protezione documenti;
  - rimborso spese telefoniche.

Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato assicurativo.

##### 2.1.2 SPESE DI CURA:

- Allianz Global Assistance provvede al:
- pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche;
  - rimborso delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali purché sostenute a



seguito di prescrizione medica;  
 - rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dal rientro a seguito di infortunio verificatosi in viaggio;  
 - rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.  
 Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato assicurativo.  
**AVVERTENZA:** Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

### 3. BAGAGLIO (Sintesi della garanzia)

**3.1 OGGETTO**  
 Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di euro 1.500,00 per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.  
 Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato assicurativo.  
**AVVERTENZA:** Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

### 4. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO (Sintesi della garanzia)

**4.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE**  
 Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato assicurativo.  
**4.2 ANTICIPO CAUZIONE**  
 Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato assicurativo.  
**AVVERTENZA:** Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

### 5. RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO (Sintesi della garanzia)

**5.1 OGGETTO**  
 Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.  
 Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato assicurativo.  
**AVVERTENZA:** Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

### 6. INTERRUZIONE VIAGGIO (Sintesi della garanzia)

**6.1 OGGETTO**  
 In caso di rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, oppure in caso di rientro anticipato a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza.  
 Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato assicurativo.  
**AVVERTENZA:** Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

### 7. IN CASO DI SINISTRO

**ANNULLAMENTO VIAGGIO**  
 dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:  
 a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia specificando:  
 - le circostanze dell'evento;  
 - i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;  
 - il codice fiscale;  
 ed allegando  
 - copia dell' Estratto Conto di Prenotazione;  
 b) trasmettere anche successivamente:  
 - documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);  
 - certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;  
 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;  
 - copia dell'Estratto Conto di Penale emesso dall'Operatore Turistico;  
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA, ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO:

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE, BAGAGLIO, RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO:

Per ogni richiesta di rimborso è indispensabile attenersi alle indicazioni riportate sul Certificato di Assicurazione.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web: [www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

**AWP P&C S.A.**  
 Rappresentanza Generale per l'Italia  
 Servizio Liquidazione Danni  
 Casella postale 1717  
 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

### 7. IN CASO DI SINISTRO

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO		
	ITALIA	EUROPA/MONDO	FEDERAZIONE RUSSA
<b>ANNULLAMENTO VIAGGIO (non valida per viaggi in pullman)</b>	COSTO TOTALE DEL VIAGGIO max euro 10.000,00 per persona / euro 50.000 per pratica		
<b>ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA</b>			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche	euro 15.000,00	euro 15.000,00	euro 30.000,00
<b>Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:</b>			
spese mediche, farmaceutiche, ecc	euro 150,00	euro 300,00	euro 300,00
cure odontoiatriche	euro 200,00	euro 200,00	euro 200,00
cure mediche sostenute al rientro a seguito di infortunio	euro 100,00	euro 500,00	euro 500,00
<b>BAGAGLIO</b>			
Furto/rapina/scippo/distruzione/mancata riconsegna/incendio	euro 1.500,00	euro 1.500,00	euro 1.500,00
Limite per oggetto	euro 350,00	euro 350,00	euro 350,00
Limite Rifacimento documenti	euro 100,00	euro 100,00	euro 100,00
Acquisti di prima necessità	euro 300,00	euro 300,00	euro 300,00
<b>ASSISTENZA LEGALE</b>			
Costituzione cauzione penale all'estero	-	-	euro 15.000,00
Reperimento legale all'estero	-	-	euro 2.500,00
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO</b>	50.000		
<b>INTERRUZIONE VIAGGIO</b>	Rimborso pro-rata soggiorno		

### 9. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO VIAGGI IN AEREO

Ciascun Cliente/VIaggiatore che all'atto della prenotazione avrà optato per la copertura con polizza comprensiva di Annullamento sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale per la polizza scelta, così come determinato dalla seguente tabella premi:

#### POLIZZA VIAGGI IN AEREO:

VIAGGI FINO A	PREMIO INDIVIDUALE	DI CUI IMPOSTE
euro 300,00	euro 14,50	euro 2,10
euro 500,00	euro 19,50	euro 2,82
euro 750,00	euro 28,00	euro 4,04
euro 1.000,00	euro 35,00	euro 5,03
euro 1.500,00	euro 47,00	euro 6,78
euro 2.000,00	euro 60,00	euro 8,65
euro 3.000,00	euro 80,00	euro 11,52
euro 4.500,00	euro 113,00	euro 16,29
euro 6.000,00	euro 152,00	euro 21,90
euro 10.000,00	euro 233,00	euro 33,56

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

#### POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE FACOLTATIVA

**globy.it**

Le garanzie assicurative illustrate possono essere integrate, su richiesta specifica del passeggero, con l'acquisto di una polizza individuale GLOBY che, con una vasta gamma di prodotti e pacchetti mirati alle esigenze delle diverse tipologie di viaggiatori, consente fra l'altro di:  
 • elevare il massimale Spese di Cura;  
 • estendere la copertura Annullamento Viaggio alle rinunce per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile;  
 • sottoscrivere una copertura Infortuni di Volo o Infortuni di Viaggio.  
 Per maggiori informazioni circa le condizioni di assicurazione dei prodotti GLOBY visitate il sito [www.globy.it](http://www.globy.it).

La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.

**Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.**

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederla in lingua in altra lingua.

#### 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)  
 L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

#### Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France  
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080  
 Capitale Sociale sottoscritto euro 17.287.285

#### • Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

#### • Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA  
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

#### • Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - [www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it) - [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)

#### • Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

#### 2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

• **Legislazione applicabile al contratto**  
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.  
 Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

#### • Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

#### • Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:  
 Servizio Qualità

#### AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: [Quality@allianz-assistance.it](mailto:Quality@allianz-assistance.it)

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziarica. Prima di adire all'Autorità Giudiziarica è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

#### 3) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

**Allianz**

Global Assistance